



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

*Piazza Pretoria n. 1 Palermo
Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478
e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it*

Palermo 28/11/2016

prot. n. 1898623/USG

Responsabile del procedimento:

Funz. Amm.vo D.ssa M.C.Scalia

(e-mail: m.c.scalia@comune.palermo.it)

OGGETTO: D. Lgs 26 agosto 2016, n. 174 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” – Nota informativa.

e-mail

Ai Sigg. Dirigenti

dirigenti@comune.palermo.it

e, p.c. Al Sig. Sindaco

sindaco@comune.palermo.it

capogabinettosindaco@comune.palermo.it

Con riferimento all’argomento in epigrafe e per opportuna conoscenza, si ritiene utile sottoporre all’attenzione delle SS.LL alcune tra le disposizioni contenute nel D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in vigore dal 7 ottobre u.s.

Il decreto in esame attua le previsioni di cui all’art. 20 della L. 7 agosto 2015, n. 124 (“*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”) con la quale il Parlamento ha delegato l’Organo esecutivo ad adottare un decreto legislativo recante “*il riordino e la definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti...*”.

L’art. 20 della citata L. 124/2015 ha disposto, fra l’altro, che il decreto delegato adeguasse le norme vigenti “*alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile [...] assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile*”, disciplinasse lo svolgimento dei giudizi “*...anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche*”, prevedesse l’introduzione, in alternativa al rito ordinario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa “*con immediata esecutività della sentenza, non appellabile*” ed unificasse le disposizioni vigenti afferenti all’obbligo di denuncia del danno erariale ed alla tutela del dipendente pubblico denunciante.

Il predetto art. 20 prevedeva, altresì, che il decreto delegato effettuasse un rinvio alla disciplina del processo civile, individuando al contempo la legge applicabile al processo contabile, disponesse l'abrogazione esplicita delle norme incompatibili con il riordino della normativa di giustizia contabile, contemplasse opportune disposizioni di coordinamento con le norme abrogate ed includesse una disciplina transitoria.

Il D.Lgs 174/2016, in esame, contiene tre allegati: il “*Codice della Giustizia Contabile*”, le “*Norme di Attuazione*” e le “*Norme transitorie e le abrogazioni*”.

La parte I del Codice della Giustizia Contabile, recante “*Disposizioni generali*”, richiamando i principi di effettività della tutela assicurata dalla giurisdizione contabile (**art. 2**), attraverso la concentrazione innanzi al giudice “*di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei soggetti coinvolti*” (**art.3**), affianca al principio del giusto processo, il principio della parità delle parti in contraddittorio, assicurando una maggiore tutela ai destinatari dei procedimenti, e della ragionevole durata del processo contabile (**art.4**).

Prescrive, altresì, l'onere per il giudice contabile ed il pubblico ministero di motivare e redigere in maniera chiara e sintetica ogni provvedimento di rispettiva competenza (**art. 5**), nonché l'obbligo di digitalizzare tutti gli atti processuali e informatizzare i giudizi innanzi alla Corte dei conti (**art.6**).

Il Codice della Giustizia Contabile contiene, inoltre, diverse disposizioni afferenti alle differenti tipologie di giudizi che possono instaurarsi innanzi alla Corte dei Conti, inclusi i giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale, disciplinati nella Parte II.

Con particolare riferimento a questi ultimi, si reputano maggiormente significative le disposizioni di seguito evidenziate:

- **Art. 51** (*notizie di danno erariale*) a norma del quale, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 20, comma 2 della citata legge n. 124/2016, il Pubblico Ministero contabile può iniziare l'attività istruttoria, solamente “*sulla base di specifica e concreta notizia di danno*”, in presenza di “*informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati*”. E', pertanto da ritenersi nullo “*qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo [...] e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse...*”
- **Art. 52** (*obbligo di denuncia dl danno e onere di segnalazione*), anch'esso in aderenza alle previsioni dell'art. 20, comma 2 della predetta legge di delega, sancisce, ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, l'obbligo di presentazione di tempestiva denuncia

alla procura della Corte dei conti competente per territorio in capo ai *“responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali”*. Il medesimo articolo prevede, altresì, l’obbligo per l’amministrazione denunciante *“di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l’aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell’illecito e a determinarne la cessazione”*.

- **Art. 53** (*Contenuto della denuncia di danno*) nel quale sono puntualmente indicati gli elementi costitutivi di una denuncia di danno erariale: *“una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l’indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l’individuazione dei presunti responsabili, l’indicazione delle loro generalità e del loro domicilio”*
- **Art. 60** (*Audizioni personali*) che disciplina la facoltà del pubblico ministero, in fase istruttoria, di sottoporre ad audizione i soggetti informati dei fatti, per l’acquisizione degli elementi utili alla ricostruzione della vicenda ed alla individuazione di eventuali responsabilità. *“Il soggetto sottoposto ad audizione ha l’obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all’organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle domande che gli vengono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dei quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell’audizione... ”*.
E’, altresì, riconosciuta al pubblico ministero la facoltà di richiedere l’irrogazione di una sanzione pecuniaria *“ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione...”*
- **Art. 65** (*Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero*) con il quale si prevede la nullità dei provvedimenti istruttori, e degli atti conseguenti, assunti con motivazione omessa o apparente e ove l’eventuale audizione personale avvenisse in violazione alle disposizioni di cui al citato articolo 60.

- **Art. 66** (*Atti interruttivi della prescrizione*) che, disciplinando la conclusione della fase istruttoria del processo contabile, dispone che il termine di prescrizione del danno erariale, che decorre in 5 anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso può essere interrotto per una sola volta “*con l’invito a dedurre ai sensi dell’ art. 67, comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.*” Dopo la predetta interruzione, “*al tempo residuo per raggiungere l’ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni*”; sicchè la durata massima del termine di prescrizione “*non può comunque eccedere i sette anni dall’esordio dello stesso*”. Si evidenzia, altresì, che durante la celebrazione del processo erariale, il termine di prescrizione è sospeso.
- **Art 67** (*Invito a fornire deduzioni*) che subordina l’emanazione da parte del pubblico ministero dell’atto di citazione in giudizio del presunto responsabile, ad un invito a dedurre in un termine “*non inferiore a quarantacinque giorni [...] entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti*”. Dopo l’invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere successive attività istruttorie, “*salva la necessità di accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni*”
- **Art. 71** (*Accesso al fascicolo istruttorio*) ai sensi del quale “*il destinatario dell’invito a dedurre ha il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti i documenti inseriti nel fascicolo istruttorio [...] di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni ...*”.
- **Art. 72** (*Deduzioni scritte documentazione*) che prevede la possibilità per il destinatario dell’invito a dedurre di presentare, entro 45 giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, deduzioni scritte unitamente alla pertinente documentazione comprovante quanto dedotto. Il predetto termine può essere prorogato, previa richiesta motivata. Il pubblico ministero decide con proprio decreto se accettare o meno la richiesta di proroga: Avverso un eventuale non accoglimento della stessa, può essere proposto reclamo alla competente sezione giurisdizionale regionale.
- **Art. 130** (*Ambito di applicazione e procedimento*) che, in attuazione a quanto stabilito dall’art. 20, comma 2, lett. f), della citata legge n. 124/2016, disciplina

l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, di un rito abbreviato *“con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario”*, su richiesta del convenuto in primo grado, *“acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero”*, mediante il pagamento di una somma *“non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”*. Il medesimo articolo dispone altresì che *“I soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere [...] che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione.”* La richiesta di rito abbreviato è inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante.

Meritano, infine, opportuna menzione talune fra le disposizioni contenute nella parte VII del Codice di Giustizia Contabile (*“Interpretazione del titolo giudiziale ed esecuzione”*), in particolare:

- **Art. 212** (*“Titolo esecutivo”*) secondo il quale le decisioni definitive di condanna valgono come titolo esecutivo, unicamente se munite della specifica formula esecutiva.
- **Art. 214** (*“Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato”*) che disciplina le modalità di riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti da parte dell'amministrazione titolare del credito erariale la quale, ricevuta la comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente il recupero del credito *“effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante”*. La riscossione del credito erariale può realizzarsi mediante recupero in via amministrativa, con l'esecuzione forzata prevista dal codice civile o mediante l'iscrizione a ruolo. La mancata attuazione del recupero del credito configura l'ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare dirigenziale e penale a carico del responsabile della riscossione.
- **Art. 215** (*“Recupero del credito erariale in via amministrativa”*) che prevede che il recupero del credito erariale in via amministrativa venga effettuato mediante ritenuta *“nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute [...] in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza,*

comunque denominati". Il pagamento o il recupero del credito possono essere effettuati, su richiesta del debitore, anche attraverso un piano di rateizzazione, previamente approvato dal pubblico ministero.

Nel rappresentare quanto sopra, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, si invitano tuttavia le SS.LL, a volere approfondire ulteriormente l'argomento in questione attraverso l'attenta lettura del decreto legislativo delegato ivi sommariamente esposto.

Distinti saluti

***Il Segretario Generale
Fabrizio Dal l'Acqua***